

Originale



COMUNE DI LUINO

Provincia di Varese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 140 IN DATA 26/07/2011

**OGGETTO: RICOGNIZIONE ORGANISMI COLLEGIALI DI COMPETENZA
DELLA GIUNTA COMUNALE RITENUTI INDISPENSABILI**

L'anno duemilaundici, addì ventisei del mese di luglio alle ore 18:15, nella solita sala delle adunanze del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dallo Statuto, si è riunita la Giunta comunale.

Intervengono i Signori:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENZE
PELLICINI Avv. Andrea	SINDACO	SI
COMPAGNONI Dr. Franco	VICE-SINDACO	SI
TALDONE Dr. Giuseppe	ASSESSORE	SI
BAROZZI Geom. Alessandro	ASSESSORE	SI
CASTELLI Dott. Piermarcello	ASSESSORE	SI
MIGLIO Alessandra	ASSESSORE	SI
SGARBI Rag. Dario	ASSESSORE	SI
PRESENTI: 7		ASSENTI: 0

Partecipa all'adunanza con le funzioni attribuite dalle sopracitate normative: IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Francesco TRAMONTANA.

Il Sindaco Avv. Andrea Pellicini, assume la presidenza e riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta comunale a trattare l'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: RICOGNIZIONE ORGANISMI COLLEGIALI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE RITENUTI INDISPENSABILI

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'articolo 96 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che "Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi i consigli e le giunte, secondo le rispettive competenze, con provvedimento da emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, individuano i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione o dell'ente interessato. Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento. Le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia";

DATO ATTO che la disposizione legislativa in parola, introdotta dall'art. 41, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in uno ai successivi interventi legislativi, si colloca nell'ambito della azioni di recupero di efficienza e di razionalizzazione della pubblica amministrazione da perseguirsi mediante la semplificazione procedimentale ed attraverso l'opzione per la devoluzione delle funzioni degli organi collegiali a favore degli organi monocratici;

VISTA la Circolare 11 gennaio 2000, n. 1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTO l'art. 29 del d.l. n. 223/2006, convertito con modificazioni, in legge 4 agosto 2006, n. 248, come da ultimo modificato con d.l. 300/2006, convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 2007, n.17 recante misure di contenimento della spesa pubblica mediante riordino degli organismi collegiali;

VISTA la Circolare 21 novembre 2006 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'attuazione del programma di Governo;

VISTO l'art. 68 del d.l. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008 che prevede, entro il triennio 2009/2011, la graduale riduzione degli organismi collegiali;

VISTO l'art. 6, comma 1 del d.l. n. 78/2010 convertito, con modificazioni, in legge n. 122/2010, che pure interviene nella materia del riordino degli organismi collegiale e della riduzione dei costi degli apparati amministrativi, in particolare statuendo che la partecipazione a tali consessi non può che essere onorifica;

VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2010 volta a favorire la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 29 ex d.l. n. 233/2006 e art. 6 ex d.l. n. 78/2010 ;

ATTESO che, a mente del comma 6 ex art. 29 del d.l. n. 223/2006, "Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione alle regioni, province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica";

ATTESO che si è dibattuto in dottrina se la norma in questione ha inteso operare una delegificazione della materia, dovendosi comunque optare per una valutazione caso per caso delle disposizioni legislative di cui si intende dare disapplicazione, volta ad accertare se non prevalga il criterio di specialità;

DATO ATTO che la disposizione di che trattasi non pare poter operare il previsto effetto abrogativo per quanto attiene gli organismi la cui istituzione rientra nell'ambito delle competenze attribuite alla legislazione regionale;

CONSIDERATO che l'applicazione della disposizione in parola presuppone un'attenta istruttoria, da compiersi annualmente, finalizzata a verificare l'indispensabilità degli organismi collegiali alla luce degli anzidetti parametri del risparmio di spesa e di recupero di efficienza nei procedimentali tempi, dovendone disporre in difetto di ciò la soppressione;

ATTESO che dall'assenza dei predetti parametri (risparmio di spesa e recupero di efficienza procedimentale) non può desumersi necessariamente la superfluità di comitati, commissioni o di organismi collegiali, qualsivoglia denominati, ben potendo gli stessi assumere valenza positiva, sempre in assenza di maggiori spese e/o di ostacoli al celere compimento delle attività procedimentali, ogni qualvolta si ravvisi l'utilità e/o l'indispensabilità dell'organismo in questione;

CONSIDERATO, inoltre, che come si evince dalla Circolare 21 novembre 2006 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'attuazione del programma di Governo, seppure dettata per rendere uniforme l'applicazione dell'art. 29 ex d.l. n. 223/2006 in ragione della quale devono ritenersi esclusi dall'applicazione della norma "gli organismi collegiali temporanei, di natura straordinaria e non permanente" (si pensi alle commissioni di concorso, di gara, etc.)" rappresenta un'indicazione utile che ben può trovare applicazione anche in relazione all'art. 96 del TUEL;

ATTESO, che sempre l'anzidetta Circolare ha chiarito, seppure in relazione all'art. 29 ex d.l. n. 223/2006 "l'esclusione esplicita dal suo ambito di applicazione oggettivo degli organi di direzione, amministrazione e controllo" dovendo intendere "quanto alla dizione generica «organi di controllo», deve ritenersi che si riferisca a tutti gli organi preposti ai controlli interni nella pubblica amministrazione, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, che non si risolvano in un mero monitoraggio. In particolare, sono esclusi dall'ambito di applicazione della norma i servizi di controllo interno operanti presso i Ministeri, anche alla luce della loro collocazione organizzativa nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001" dacché se ne può desumere oltre la già acclarata esclusione dell'organo di revisione dei conti altresì l'Organismo Indipendente di Valutazione di cui all'art. 14 ex d. lgs. 150/2009;

ATTESA la propria competenza in merito alla deliberazione relativa agli organi la cui istituzione e nomina è attribuita alla giunta comunale;

RITENUTO pertanto di individuare quali organismi indispensabili per il perseguimento dei fini dell'Amministrazione comunale, in quanto operanti in un ambito importante come quello dell'educazione e costituenti un contesto privilegiato per facilitare il confronto diretto ed immediato tra Amministrazione comunale e cittadinanza/utenza per la definizione degli aspetti di programmazione e di indirizzo politico-amministrativo delle attività alle quali si riferiscono:

- la *Commissione Mensa* (deliberazione G.C. n. 153 del 5 settembre 2000) avente funzioni consultive per la migliore erogazione del servizio;
- la *Commissione Scuole Materne* (convenzione Comune - Scuole Materne) avente funzioni consultive;

RICHIAMATO il Regolamento per l'istituzione e la disciplina delle forme di partecipazione all'Amministrazione Locale: gruppi di lavoro e Consulte Consiliari, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.28 del 23.07.1997;

VISTO l'articolo 2 di tale Regolamento che consente l'istituzione di Gruppi di Lavoro con funzioni consultive e propositive, quale supporto della Giunta Comunale nell'attuazione degli indirizzi programmatici.

CONSIDERATO che in forza di detto regolamento sono stati istituiti i seguenti gruppi di lavoro:

- a) Gruppo di Lavoro sulle Politiche Sportive (deliberazione G.C. n.93 del 18.05.2010);
- b) Gruppo di Lavoro sulle Politiche sanitarie per l'Ospedale di Luino (deliberazione G.C. n. 97 del 25.05.2010);
- c) Gruppo di lavoro per lo sviluppo sostenibile del Territorio (deliberazione G.C. n.139 del 26.07.2011).

ATTESO che per detti organismi, non essendo prevista per la loro seduta la corresponsione di gettoni o altre indennità ed in considerazione per la maggior parte di essi della limitata frequenza delle riunioni, non si ravvisano costi economici o procedurali che incidono sull'azione amministrativa;

RILEVATO altresì che tali organismi svolgono prevalentemente compiti consultivi e propositivi, consentendo di arricchire di contenuti concreti l'azione amministrativa;

ACQUISITO il parere favorevole ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, espresso dal Responsabile del Servizio Segreteria, Affari Generali ed Istituzionali in ordine alla regolarità tecnica;

DATO ATTO della propria competenza in materia ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge.

D E L I B E R A

1. **DI INDIVIDUARE**, per le motivazioni espresse in narrativa e per quanto di propria competenza, i seguenti organismi collegiali indispensabili:

- d) Commissione Mensa (deliberazione G.C. n. 153 del 5 settembre 2000) avente funzioni consultive per la migliore erogazione del servizio;
- e) Commissione Scuole Materne (convenzione Comune - Scuole Materne) avente funzioni consultive;
- f) Gruppo di Lavoro sulle Politiche Sportive (deliberazione G.C. n.93 del 18.05.2011);
- g) Gruppo di Lavoro sulle Politiche sanitarie per l'Ospedale di Luino (deliberazione G.C.n.97 del 25.05.2010);
- h) Gruppo di lavoro per lo sviluppo sostenibile del Territorio (deliberazione G.C. n.139 del 26.07.2011).



COMUNE DI LUINO
(Provincia di Varese)

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Dott. Francesco Fachini
Vice Sindaco

**OGGETTO: RICOGNIZIONE ORGANISMI COLLEGIALI DI COMPETENZA
DELLA GIUNTA COMUNALE RITENUTI INDISPENSABILI.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.


Motivi ed osservazioni:

Luino, lì 26/07/2011

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SEGRETARIA, AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
(Dott. Francesco FACHINI)**

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Avv. Andrea Pallicin)



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Francesco TRAMONTANA)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'articolo 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in data 30 LUG 2011 e verrà mantenuta affissa per 15 giorni consecutivi.

Luino, lì _____



L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
Dott. Romano NICOLDI

Romano Nicodi

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Luino, lì _____

Comune di Luino

www.AlboPretorioOnline.it